

Codice A1618A

D.D. 21 agosto 2026, n. 615

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volti alla realizzazione di di sei edifici, di cui 4 villette unifamiliari e 2 plurifamiliari nel Comune di Sanfrè, Località Via Padre Pio (Fg. n. 11, mappali 1229, 1153, 1151, 1154, 1227, 1228) - Rettifica per mero errore materiale.



ATTO DD 615/A1618A/2026

DEL 21/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volti alla realizzazione di di sei edifici, di cui 4 villette unifamiliari e 2 plurifamiliari nel Comune di Sanfrè, Località Via Padre Pio (Fg. n. 11, mappali 1229, 1153, 1151, 1154, 1227, 1228) – Rettifica per mero errore materiale.

1. PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 638/A1618A/2023 del 06/09/2023 è stata adottata l'autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Sanfrè, Località Via Padre Pio, intestata alla *omissis*;

- nella stessa, per mero errore materiale, è stata erroneamente precisata, in narrativa, la titolarità del procedimento in capo dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè;

- nella stessa, per mero errore materiale, è stata erroneamente indicata, nel determinato, la validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè;

-l'intervento di cui trattasi è subordinato al rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Sanfrè e non è assoggettato a all'emanazione del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè;

2. RITENUTO pertanto, di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 638/A1618A/2023 del 06/09/2023, mantenendo invariato quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 “Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361”.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

- di rettificare per le motivazioni di cui in narrativa la Determinazione Dirigenziale n. 638/A1618A/2023 del 06/09/2023 intestata alla società *omissis*, con lo stralcio di un periodo in narrativa e precisando che la validità di 36 mesi deve intendersi decorrente **dalla data di rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Sanfrè**, anziché dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè;

stralciando dalla narrativa il seguente periodo: “9. *PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l’autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;*”

sostituendo la frase “*ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento*

abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Sanfrè” con la frase “ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di Sanfrè”;

- di confermare quanto disposto e prescritto con la Determinazione Dirigenziale n. 638/A1618A/2023 del 06/09/2023 salvo quanto espressamente modificato con il presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo